

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Trenta S.p.A. con sede legale in Via Fersina 23 – 38100 Trento, Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese 01812630224, rappresentata dal dott. Andrea Demozzi in qualità di dirigente dotato dei necessari poteri

e

Cliente	COMUNE DI
Sede legale	
Sede amministrativa	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Legale rappresentante	
Tipologia contratto	ACCORDO CONSORZIO DEI COMUNI

di seguito nel loro insieme denominate anche "Parti" e, singolarmente, la Parte, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO E ALLEGATI

Oggetto del presente contratto (nel seguito "Contratto") è la fornitura di energia elettrica da parte di Trenta S.p.A. al Cliente presso ciascuno dei siti intestati al Cliente di tipologia tariffaria diversa dall'uso domestico, con le modalità indicate ed alle condizioni di seguito pattuite. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per allegati si intendono:

Allegato 1 Condizioni generali di fornitura

Art. 2) CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI PRELIEVO

L'energia elettrica è fornita al Cliente presso i singoli siti di prelievo per i quali lo stesso ha presentato richiesta di adesione alle condizioni previste dall'accordo stipulata fra Trenta SpA e il Consorzio dei Comuni Trentini.

Art. 3) DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto decorre dal 1° giorno del secondo mese successivo alla richiesta di adesione e scade il 31/12/2007. Trenta S.p.A., al fine di assicurare al Cliente la continuazione nell'erogazione del servizio per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di individuazione del contraente, si impegna, per l'anno successivo alla scadenza del contratto in oggetto, a garantire la fornitura di energia elettrica alle medesime condizioni previste dall'accordo tra Trenta e il Consorzio dei Comuni Trentini, eventualmente modificate in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo precitato. E' facoltà delle parti recedere dal Contratto secondo le modalità riportate all'art. 7 di cui all'allegato 1 "Condizioni generali di fornitura".

Art. 4) CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DELLA FORNITURA

I prezzi di fornitura sono determinati a partire dalla tariffa di riferimento stabilita ed aggiornata periodicamente dall'AEEG per il mercato vincolato per le tipologie di utenze interessate dal presente accordo, comprensiva quindi di tariffa materia prima (cd elemento PC), oneri di dispacciamento di cui alla delibera AEEG n° 168/03, oneri di sistema A-UC e corrispettivi previsti per il servizio di trasporto erogato dal distributore competente, applicando alla stessa il seguente sconto assoluto:

	Utenze misuratore monorario (€/kWh)	Utenze misuratore multiorario (€/kWh)
Utenze bassa tensione illuminazione pubblica	0,52	0,85
Altre utenze bassa tensione	0,37	0,37
Utenze media tensione illuminazione pubblica	0,82	0,86
Altre utenze media tensione	0,72	0,37

I prezzi sono comprensivi degli oneri conseguenti l'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di CO₂ (direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003).

I prezzi così determinati sono comprensivi di perdite di rete (da calcolare ed addebitare da parte di Trenta con le modalità previste dall' AEEG) e non comprendono l'IVA e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto.

I prezzi proposti sono stati determinati con riferimento alla normativa vigente in materia di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica. Qualora, per effetto di disposizioni delle Autorità competenti, eventuali modifiche riguardanti detti servizi o le condizioni tecnico economiche per l'erogazione degli stessi dovessero comportare un aumento per Trenta S.p.A. degli oneri a suo carico rispetto alle componenti di costo ed alla misura attualmente vigente, tale aumento sarà applicato ai prezzi sopra indicati ovvero - in caso di inapplicabilità per qualsivoglia causa di una corrispondente variazione in aumento dei sopra indicati corrispettivi per la fornitura della sola energia - comporterà la rinegoziazione del Contratto.

Le condizioni contrattuali proposte sono subordinate all'impegno da parte del Cliente a rilasciare a Trenta S.p.A. qualora richiesto dalla normativa, una dichiarazione di interesse esclusivo per l'assegnazione di capacità di interconnessione (Import)/capacità produttiva (CIP 6) per i propri punti di prelievo secondo le modalità ed i termini previsti dalla medesima normativa vigente in materia.

Art. 5) CERTIFICAZIONE ENERGIA VERDE

In aggiunta alla fornitura, Trenta S.p.A. propone il prodotto "Trenta energia rinnovabile" studiato per tutte le amministrazioni pubbliche impegnate nello sviluppo sostenibile e attente alle problematiche ambientali. Il cliente che si avvale di acquistare energia rinnovabile da Trenta (generata da impianti idroelettrici, solari, eolici) ottiene il certificato di garanzia emesso da organismi internazionali che attesta l'uso di energia pulita e nel contempo acquisisce il diritto di utilizzare il marchio "Trenta energia rinnovabile" per tutta la durata del contratto con la possibilità di pubblicizzare questa scelta da un punto di vista comunicativo, dando massima visibilità alla propria attività.



Il marchio "Trenta energia rinnovabile" è garantito tramite l'organizzazione internazionale di certificazione RECS (Renewable Energy Certificate System - www.recs.org) con sede a Bruxelles a cui aderiscono diversi produttori e grossisti di 19 paesi europei, fra cui Trenta S.p.A. La certificazione e l'utilizzo del marchio "Trenta Energia Rinnovabile" sono forniti da Trenta a titolo gratuito.

Art. 6) UTILIZZO DELL'ENERGIA E TRATTAMENTO FISCALE

Il Cliente dichiara che l'energia elettrica oggetto del presente contratto viene utilizzata agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti, presso i siti produttivi menzionati all'art. 2 e che l'aliquota IVA applicabile alle fatture emesse da Trenta è quella ordinaria, salvo quanto diversamente specificato e richiesto da parte del Cliente. Il Cliente si impegna inoltre a fornire a Trenta, previa richiesta, ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e relative addizionali.

Art. 7) COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione fra le Parti inerente il Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa anche a mezzo fax presso l'indirizzo della sede legale del Cliente ove non diversamente comunicato; in caso di trasmissione a mezzo fax fa fede dell'avvenuta ricezione il relativo rapporto di trasmissione.

Per Trenta le comunicazioni verranno inoltrate dal Cliente al seguente indirizzo:

TRENTA S.P.A.
Via Fersina, 23 - 38100 TRENTO
Fax 0461.362332



Il Contratto è redatto in due originali, siglati e sottoscritti da entrambe le Parti, di cui uno per Trenta ed uno per il Cliente.

TRENTA S.P.A. (Timbro e firma)	Il Cliente (Timbro e firma)
-----------------------------------	--------------------------------

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 1 (Oggetto della proposta di fornitura), 2 (Durata della fornitura e condizioni commerciali), 3 (Utilizzazione dell'energia), 4 (Servizi di dispacciamento e trasporto dell'energia), 5 (Condizioni per l'utilizzo del marchio Trenta Energia Rinnovabile), 6 (Fatturazioni e pagamenti), 7 (Recesso e risoluzione dell'accordo), 10 (Imposte e tasse), 11 (Legge applicabile arbitrato foro competente e clausole).

Il Cliente (Timbro e firma)

Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali

Ad integrazione dell'art. 9 delle condizioni generali di fornitura, il Cliente presta altresì il consenso dello stesso all'utilizzo ed alla comunicazione dei dati per lo svolgimento di attività finalizzate alla elaborazione di studi e ricerche di mercato, all'invio di materiale pubblicitario ed informativo, al compimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi, all'inoltro di informazioni commerciali, anche interattive. Trenta è inoltre autorizzata a comunicare a potenziali clienti idonei che ne facessero espressa richiesta i dati di cui al presente Contratto per accreditarsi quale fornitore di energia sul libero mercato.

<input type="checkbox"/> SI (Presta il consenso per le finalità ulteriori)	<input type="checkbox"/> NO (Non presta il consenso per le finalità ulteriori)
Il Cliente (Timbro e firma)	



ALLEGATO 1) CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Art. 1 - OGGETTO DELLA PROPOSTA DI FORNITURA - Oggetto della presente proposta è la fornitura di energia elettrica da parte di Trenta S.p.A. al Cliente presso ciascuno dei punti di prelievo oggetto della richiesta di adesione, con le modalità indicate ed alle condizioni pattuite. L'offerta viene formulata per la sola fornitura di energia elettrica in BT/MT franco stabilimento: i quantitativi stimati per ciascun sito di prelievo potranno comunque variare in corso d'anno in funzione degli effettivi utilizzi del Cliente. Il Cliente dichiara di possedere la qualifica di cliente idoneo di cui all'art. 14 d. lgs. 79/99 per i medesimi punti di prelievo, Trenta SpA si riserva di non attivare la fornitura relativa a punti di prelievo per i quali non sussistano i requisiti di cui alle presenti condizioni generali di fornitura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: idoneità, tipologia tariffaria di riferimento "uso domestico").

Art. 2 - DURATA DELLA FORNITURA E CONDIZIONI COMMERCIALI - Le condizioni di fornitura di energia elettrica oggetto del presente contratto decorrono dal 1° giorno del secondo mese successivo all'accettazione da parte di Trenta della scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta da parte del Cliente, e scadono il 31/12/2007. In ogni caso, ai sensi della del. AEEG n° 105/06 è fatta salva al Cliente la facoltà di recedere dal presente accordo senza oneri entro 10 (dieci) giorni dalla data della sua conclusione. Ai sensi della del. AEEG n° 78/99 sia il Cliente che Trenta hanno inoltre facoltà in corso di esecuzione della fornitura, inviandone comunicazione all'altra parte, di recedere unilateralmente dallo stesso; gli effetti del recesso decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui cade il termine di 60 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Art. 3 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA - Il Cliente si impegna ad approvvigionarsi esclusivamente da Trenta SpA e ad utilizzare l'energia fornita entro i limiti di potenza prevista per alimentare i punti di prelievo già correttamente collegati alla rete del distributore locale. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare a Trenta su richiesta ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e sulle addizionali relative.

Art. 4 - SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL'ENERGIA - Il Cliente, in applicazione di quanto previsto dalla delibera AEEG n° 168/03 e s.m. pubblicata sulla G.U. serie generale n° 16 del 30 gennaio 2004, conferisce mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 c.c. a Trenta S.p.A. a stipulare per tutti i punti di prelievo suddetti i contratti di dispacciamento con Terna ed a stipulare con il locale gestore di rete il contratto di trasporto, restando a tal fine Trenta S.p.A. autorizzata ad avvalersi anche di altra idonea società ai sensi dell'art. 1717 c.c., previa comunicazione al Cliente dell'identità della società allo scopo incaricata. Al fine di quanto esposto il Cliente dichiara la volontà di recedere unilateralmente dall'attuale contratto di fornitura ad esecuzione continuata di servizi elettrici stipulato con il Distributore competente per i siti di prelievo in oggetto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 della del. AEEG n° 158/99, o dall'attuale contratto di fornitura stipulato con altro grossista del mercato libero con revoca dei mandati conferiti allo stesso per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento e cessazione dei contratti stessi: in quest'ultimo caso la fornitura di cui all'art. 2 decorrerà dalla prima data utile compatibile con la cessazione di detti rapporti contrattuali. Il Cliente dichiara di conoscere e accettare integralmente i contenuti dei contratti per i quali ha conferito a Trenta il mandato alla stipula, in particolare quelli relativi alle condizioni tecniche allegate al contratto di trasporto stipulato tra Trenta e il distributore locale, per la sottoscrizione delle quali il Cliente conferisce a Trenta medesimo mandato. Ai fini della corretta esecuzione del contratto di fornitura il Cliente conferisce inoltre autorizzazione a Trenta a richiedere al distributore competente i dati inerenti ai prelievi di energia del Cliente. Resta inteso che il Cliente manterrà i rapporti con il distributore per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche relative al servizio di trasporto. Eventuali interruzioni di qualsiasi tipologia della fornitura di energia elettrica, non essendo imputabili a Trenta, non comporteranno alcun obbligo di risarcimento o indennizzo né potranno costituire motivo di risoluzione del contratto. In particolare, Trenta non risponde dei danni conseguenti ad anomalie e disservizi legati alla connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni di tensione o frequenza, interruzioni della continuità della fornitura, microinterruzioni). I corrispettivi dovuti per il servizio di trasporto, corrispondenti alla opzione tariffaria fissata dal distributore competente, saranno posti da Trenta a carico del Cliente. Ai fini della determinazione degli importi dovuti a Trenta per i servizi di dispacciamento, le Parti convengono di applicare i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi previsti dalla del. AEEG n° 168/03 e successive variazioni ed integrazioni. In particolare, sono a carico del Cliente gli oneri e le altre componenti tariffarie previste per il servizio di dispacciamento, nonché ogni eventuale altro onere accessorio nella misura stabilita dall'AEEG (delibere n° 168/03, 48/04, 5/04 e s.m.). Qualora le competenti Autorità apportassero modifiche o integrazioni alla disciplina in materia di dispacciamento dell'energia, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, ovvero prevedessero nuovi oneri relativi a prestazioni diverse da quelle sopra menzionate, i conseguenti costi verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. I corrispettivi per i servizi di cui al presente articolo saranno fatturati da Trenta unitamente agli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica.

Art. 5 - CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO TRENTA ENERGIA RINNOVABILE - Trenta S.p.A. concede al Cliente di utilizzare, in modo non esclusivo e limitatamente al periodo di validità del contratto di fornitura di energia elettrica ed alle condizioni che seguono, il marchio "Trenta Energia Rinnovabile", del quale Trenta S.p.A. è titolare. L'uso del marchio "Trenta Energia Rinnovabile" consiste nella sola riproduzione dello stesso, secondo le specifiche grafiche comunicate da Trenta al Cliente contestualmente all'invio del marchio, sui prodotti realizzati dal Cliente, nei siti oggetto della fornitura e sul materiale pubblicitario e commerciale del Cliente (depliant, pubblicazioni varie, carta intestata, siti web, ecc.) allo scopo di comunicare all'esterno la scelta del Cliente di utilizzare energia prodotta da fonti rinnovabili. Il Cliente non potrà concedere l'uso del marchio "Trenta Energia Rinnovabile" a soggetti terzi in qualunque forma e modalità. A tal fine sono considerati terzi anche le eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; eventuali eccezioni devono essere espressamente autorizzate per iscritto da Trenta S.p.A. Al termine del rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica dovuto a scadenza, recesso o inadempimento di una delle parti o a qualsiasi altra causa, cesserà immediatamente anche il diritto del Cliente di utilizzare il marchio "Trenta Energia Rinnovabile". Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il marchio dovrà essere distrutto o modificato dal Cliente, il quale rilascerà al Cliente una dichiarazione scritta in tal senso. La violazione del presente obbligo da parte del Cliente darà luogo all'applicazione di una penale per violazione riscontrata pari a 0,2 C€/kWh sul volume dei prelievi attesi di energia dell'anno in corso, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 6 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI - La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica è di norma mensile. Per i siti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 30 kW la periodicità di fatturazione sarà di norma bimestrale. Trenta fatturerà i corrispettivi dovuti in relazione ai prelievi dell'energia fornita per il periodo precedente, ed ai servizi di cui alle presenti condizioni generali, erogati nello stesso periodo sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal distributore competente e da Terna: in assenza di disponibilità di tali dati in tempo utile, Trenta si riserva di fatturare in acconto. Il Cliente si impegna ad utilizzare la domiciliazione bancaria (RID) quale forma di pagamento e ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro i termini indicati in fattura e comunque non prima della scadenza del termine di 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti di Trenta, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture Trenta applicherà al Cliente interessi moratori nella misura del tasso di riferimento BCE, incrementato di 3,5 punti percentuali. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, Trenta può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 7 - RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO - Ad integrazione delle modalità di recesso di cui all'art. 2, l'accordo di fornitura si intende risolto di diritto qualora, in applicazione dei criteri indicati dall'AEEG con del. n° 20/03, per il Cliente ovvero per uno o più dei siti oggetto dell'accordo, non vengano riconosciuti, non risultino verificati o comunque vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di idoneità. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. è inoltre facoltà di Trenta risolvere, su semplice dichiarazione, l'accordo nei seguenti casi: a) inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; b) mancata o invalida costituzione di domiciliazione bancaria (RID) quale forma di pagamento.

Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne Trenta da eventuali oneri rimasti a carico della stessa in conseguenza della risoluzione dell'accordo al medesimo Cliente imputabile, anche se relativa solo ad uno o più siti.

Art. 8 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELL'ACCORDO - Si intendono automaticamente inserite nell'accordo eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole dell'accordo che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma. Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione dell'accordo o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative entro il termine di trenta giorni. Nel medesimo termine le Parti rinegozieranno le eventuali modifiche ai reciproci obblighi, qualora detti provvedimenti incidano sull'equilibrio dei rispettivi oneri e prestazioni di carattere tecnico - economico. In ogni caso, le modifiche all'accordo comunque concordate tra le Parti si intendono validamente effettuate solo se pattuite per iscritto.

Art. 9 - RISERVATEZZA - Le parti si danno reciproco atto di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, impegnandosi nel contempo a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sull'esistenza della presente offerta ed i suoi termini e su ogni informazione inerente la sua negoziazione ed esecuzione e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione all'offerta stessa.

Art. 10 - IMPOSTE E TASSE - Tutti i corrispettivi previsti dalla proposta di fornitura ed inerenti la fornitura stessa sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dall'accordo a carico di Trenta, e senza facoltà di rivalsa. Il presente accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa.

Art. 11 - LEGGE APPLICABILE ARBITRATO FORO COMPETENTE E CLAUSOLE - La legge applicabile all'accordo è quella italiana. Le controversie che dovessero insorgere sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'accordo, non risolte con l'accordo diretto tra le Parti, sono deferite, in mancanza di opposizione di una di esse, ad arbitrato rituale. Il Collegio Arbitrale è costituito da tre Arbitri nominati uno da Trenta, uno da Cliente ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Trento su istanza della Parte più diligente. La Parte che intende deferire una controversia agli arbitri deve notificare la relativa richiesta, recante i propri quesiti e l'indicazione del proprio arbitro all'altra Parte. Ove nei trenta giorni successivi l'altra Parte non notifihi un corrispondente atto con l'indicazione dei propri quesiti e la nomina del proprio arbitro, la richiesta di deferimento ad arbitrato si intenderà respinta. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra Trenta e il Cliente, non deferita ad arbitrato, è quello di Trento.